



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

~~N. 17 DEL 17/06/2024~~

OGGETTO: O. S. n° 13/2021 e O. S. n° 50/2023 Affidamento diretto, ex art. 10 della O.S. n° 13/2021 indicata, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di "Realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario in Comune di Campotosto" e "Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi".
Decisione di contrarre ex art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36. CUP: B41B21006560001- CIG: B195C291A9

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n° 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n° 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n° 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n° 189/2016 citato, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA l'ordinanza del 10 novembre 2016, n° 1, del Commissario straordinario del Governo per la



ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n°261, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione della Giunta regionale del 14 agosto 2019, n. 500, è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n° 386, è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n° 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con decreto direttoriale n° 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con decreti direttoriali del 21 ottobre 2021, n° 1877, del 25 novembre 2021, n° 2198, del 11 maggio 2022, n° 1168, del 18 ottobre 2022, n° 2378, del 13 gennaio 2023, n° 48, del 30 giugno 2023, n° 1351, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con decreto 30/12/2022, n° 6, del Presidente della Giunta regionale, nella veste di Vice Commissario per la ricostruzione, è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2023;
- con decreto 29/12/2023, n° 8, del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, è stato prorogato al Dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;

VISTI gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la "*Ricostruzione Pubblica*" e la "*Tutela dei lavoratori*";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC, quindi l'Ufficio non è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti



del presente affidamento;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'Amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

VISTO l'Allegato 1 al decreto legge n° 189/2016, al cui art. 1 è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 il Comune di Campotosto, già scosso dagli eventi calamitosi dell'anno 2009, il quale compare anche nell'elencazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 aprile 2020, n. 101, recante *“Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2019”* – ora confluita nell'Allegato VII al Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza 15 dicembre 2022, n° 130 –;

VISTO il PSR – Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Campotosto, approvato dalla Conferenza Permanente della Struttura Commissariale nella seduta del 04/11/2021, di cui al Decreto commissariale 13/12/2021, n.595, e adottato con Decreto 23 gennaio 2023, n° 1 del Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, On. dott. Marco Marsilio, nel cui ambito è previsto, tra gli altri, anche l'intervento *de quo* proposto e approvato a livello di progettazione preliminare nella deliberazione consiliare di proposizione del PSR del 23 maggio 2021;

DATO ATTO che il Comune di Campotosto ha proposto e ottenuto l'approvazione anche del secondo Programma Straordinario di Ricostruzione, che ha previsto interventi integrativi e aggiuntivi rispetto al precedente, proposta che è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale 19 dicembre 2022, n° 12, e nel cui ambito è stato previsto anche un completamento della realizzazione dei Sottoservizi nel Comune di Campotosto capoluogo, a integrazione di quello ristretto al solo ambito cosiddetto prioritario;

VISTA l'ordinanza speciale 15 luglio 2021, n°13, recante *“Interventi in Comune di Campotosto”*, adottata dal Commissario straordinario alla Ricostruzione sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n°76, per favorire e accelerare la ricostruzione dei Centri Storici dei Comuni dell'Area Cratere particolarmente colpiti dal sisma 2016, anche attraverso la concessione di speciali poteri di deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione;

CONSIDERATO che tra le diverse opere finanziate con questa Ordinanza speciale al Comune di Campotosto per accelerare la sua ricostruzione sulla base delle criticità evidenziate nel primo PSR, figura anche la concessione di un finanziamento di 3.500.000,00 € per la realizzazione dei Sottoservizi in ambito prioritario,

VISTA l'ordinanza speciale 26 luglio 2023, n° 50, recante *“Interventi in comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia”*, con cui il Commissario straordinario, prendendo atto delle ulteriori criticità esposte nel Secondo PSR del Comune di Campotosto, ha concesso ulteriori finanziamenti per oltre 11 milioni di euro, tra cui anche un aumento di quello concesso con Ordinanza Speciale n°13/2021 per completare la realizzazione dei Sottoservizi in territorio del Comune-Capoluogo, per un importo di 1.500.000,00 €;



VISTO il decreto direttoriale 01 settembre 2021, n° 1481, con cui il Direttore dell'Ufficio speciale ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all'USR con l'ordinanza Speciale n° 13/2021 nella veste di Soggetto Attuatore, e il successivo decreto direttoriale del 16 novembre 2021, n° 2101, con cui la nomina in discorso è stata confermata;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interessi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto dello stesso, individuato con le Determinazioni Dirigenziali del 19 gennaio 2022, n° 3, e del 12 ottobre 2023, n°84;

DATO ATTO che, per tutti gli interventi previsti – e oggetto di finanziamento – dall'ordinanza speciale n° 50 richiamata, per i quali l'Ufficio è stato individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3, il Responsabile unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina di cui al decreto direttoriale 08 novembre 2023, n° 2382;

ACQUISITA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che, sulla base della dichiarazione rilasciata dall'interessato, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

LETTO l'art. 10 dell'ordinanza speciale n° 13/2021 menzionata, recante "Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici", nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. a), al comma 2, ai commi 7, 8, 9 e 11;

VISTO l'art. 13 dell'ordinanza speciale n°13 citata, recante "Disposizioni finanziarie", da intendersi qui trascritto;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 6 dell'ordinanza speciale n° 50, recante "Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative", precipuamente dai commi 1, lett. a) – che prevede, per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) stesso Codice, la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto degli stessi, fermo restando il rispetto del principio di rotazione –, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;

VISTO l'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n° 13/2021, in forza del quale "per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Campotosto si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali";

VISTO l'art. 6, comma 15, dell'ordinanza speciale n° 50 ai sensi del quale: "Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli";



RICHIAMATO, nella sua interezza, l'art. 9 dell'ordinanza speciale n° 50/2023, recante "*Disposizioni finanziarie*", da intendersi qui trascritto;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTA l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'Anac, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale 07 aprile 2022, n° 20, è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione nel livello definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ex art. 10, comma 1, lett. a) e c), alla società Tonelli Ingegneria s.r.l., legalmente rappresentata dal dott. Fabio Tonelli, con sede legale in via G. Garibaldi n° 174, 67051 Avezzano (AQ), e P. IVA 01676920661, e che il contratto tra le parti è stato stipulato in data 08 giugno 2022;

DATO ATTO altresì che, con determinazione dirigenziale 22 marzo 2023, n° 25, l'incarico alla predetta società di ingegneria è stato esteso anche alla progettazione dell'intervento per l'intero ambito cittadino del Comune Capoluogo e non ristretto all'ambito prioritario, come da planimetria allegata all'atto, con sottoscrizione dell'*addendum* contrattuale avvenuta in data 29 marzo 2023;

PRESO ATTO del progetto definitivo/esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria incaricata e trasmesso con nota inviata a mezzo pec del 04/05/2023, assunta al prot.RA n. 0192877, e successive integrazioni, il quale,



dopo le varie modifiche apportate in seguito all'istruttoria dell'Ufficio e alle segnalazioni del Tecnico Verificatore incaricato dall'Ufficio, è stato approvato, munito di tutti i pareri necessari rilasciati dagli Organismi competenti, nella seduta della Conferenza dei Servizi speciale indetta dal Sub Commissario ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza Speciale n°13/2021 per il giorno 20 dicembre 2023;

VISTO in particolare il Verbale della predetta seduta del 20 dicembre 2023 della Conferenza dei servizi speciale, dal quale si desumono i pareri favorevoli rilasciati dalla Regione Abruzzo, dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, dal Comune di Campotosto, dalla società Open fiber s.p.a., dalla società 2i Rete Gas s.p.a., e quello condizionato espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo con nota prot. n. 0018708 del 18/12/2023 acquisita al prot. n. CGRTS-0056577-A in pari data, per quanto attiene gli aspetti archeologici, di cui si terrà conto in sede di esecuzione dei lavori, nonché quello condizionato, espresso da E-distribuzione, anche questo sottoposto a condizioni di cui si terrà conto in sede di esecuzione;

VISTA la Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi Speciale 24 gennaio 2024, n° 68, con la quale il Sub Commissario ha disposto, tra l'altro:

- 1. di prendere atto delle risultanze delle Conferenze di Servizi Speciali, riportate nei verbali delle riunioni del 10.11.2023 e del 20/12/2023 e dagli atti, pareri, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni partecipanti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. di adottare la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Speciale, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;*
- 3. che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 co. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 15.07.2021 e dell'art. 7 co. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 50 del 26/07/2023, approva il verbale della Conferenza di Servizi e sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;*
- 4. di dare espressamente atto che, ai sensi dell'art. 10 co. 13 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 2021 e ai sensi dell'art. 7 co. 4 dell'Ordinanza n. 110/2020 e con le modalità ivi definite, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti e prescindendo da ogni altro adempimento;*
- 5. di stabilire che ai sensi dell'art. 14 quater co. 4 della Legge n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza";*

CONSIDERATO che, con decreto direttoriale del 21/03/2024, n°591, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo *de quo*, il quale presenta il seguente quadro economico:



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO					
ORDINANZA SPECIALE n.13 del 15 Luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "Interventi in Comune di Campotosto" e ORDINANZA SPECIALE n.50 del 26 luglio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, avente per oggetto "Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia".					
PROVINCIA DI L'AQUILA COMUNE DI CAMPOTOSTO					
Titolo del progetto: Intervento di realizzazione dei sottoservizi nel comune di Campotosto (AQ) riferiti all'intero centro storico - CAMPOTOSTO (AQ)					
CUP: B41B21006560001					
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO			PROGETTO		
			PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	
A	Somme a base d'appalto				
A.1	Importo lavori a base d'asta - Ambito secondario (al netto della manodopera e sicurezza)		1.535.372,71 €		
	Importo lavori a base d'asta - Ambito prioritario (al netto della manodopera e sicurezza)		1.408.467,52 €		
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) - Ambito secondario		65.605,04 €		
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) - Ambito prioritario		87.131,48 €		
A.3	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso) - Ambito secondario		321.197,94 €		
	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso) - Ambito prioritario		283.393,59 €		
A.4	Ribasso d'Asta (%)	a detrarre			
	Totale parziale (A)		3.701.168,28 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			1.298.831,72 €	
B.1	Espropri, occupazioni di aree e accordi bonari		13.026,18 €		
B.2	Collaudo impiantistico		17.508,05 €		
B.3	Imprevisti (min 5%) Compresivi di IVA	8,75%	323.852,22 €		
B.4	Spese tecniche generali			479.255,31 €	
B.4.1	Progettazione definitiva/Esecutiva, CSP		124.723,85 €		
B.4.2	Direzione dei Lavori (D.LL.)		100.581,44 €		
B.4.3	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)		48.203,55 €		
B.4.4	Collaudo Tecnico Amministrativo		15.425,15 €		
B.4.5	Competenze Agronomo per V.Inc.A.		3.800,00 €		
B.4.6	Competenze consulente geologo		25.341,36 €		
B.4.7	Residuo economie derivanti dal ribasso del 30,00% effettuato su onorari a base di gara progettazione e soggette ad autorizzazione		43.453,09 €		
B.4.8	Economie derivanti dal ribasso del XX,XX % effettuato su onorari a base di gara Direzione lavori e soggette ad autorizzazione		0,00 €		
B.4.9	Economie derivanti dal ribasso del XX,XX % effettuato su onorari a base di gara Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e soggette ad autorizzazione		0,00 €		
B.4.10	Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art.4 OCSR n.57/2018)	1,80%	66.621,03 €		
B.4.11	Consulente legale amministrativo (iva e cassa compresa se dovuta)		10.000,00 €		
B.4.12	Assistenza in fase di esecuzione art. 15 co. 6 D.Lgs.36/2023		22.600,00 €		
B.4.13	Spese funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara		0,00 €		
B.4.14	Gare e commissioni (IVA compresa)		0,00 €		
B.4.15	Incentivo Struttura Sub.Commissario di monitoraggio e supporto (art.4 Ord. Spec.n.7/2021) (max 2%)	0,50%	18.505,84 €		
B.5	Spese per IVA			465.189,96 €	
B.5.1	IVA su importo lavori	10%	370.116,83 €		
B.5.2	IVA Indagini sui Indagini geologiche -	22%	0,00 €		
B.5.3	IVA Collaudo impiantistico - (B.2)	22%	3.851,77 €		
B.5.4	CNPAIA Spese tecniche (Progettazione definitiva/Esecutiva, CSP) - (B.4.1)	4%	4.988,95 €		
B.5.5	CNPAIA Spese tecniche (D.LL.) - (B.4.2)	4%	4.023,26 €		
B.5.6	CNPAIA Spese tecniche (CSE) - (B.4.3)	4%	1.928,14 €		
B.5.7	CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO) - (B.4.4)	4%	617,01 €		
B.5.8	EPAP Spese tecniche (AGRONOMO) - (B.4.5)	4%	152,00 €		
B.5.9	EPAP Spese tecniche (GEOLOGO) - (B.4.6)	4%	1.013,65 €		
B.5.10	IVA su spese tecniche generali (B.4.1 / .2 / .3 / .4 / .5 e annessa cassa, se dovuta)	22%	66.977,54 €		
B.5.11	CNPAIA su economie di gara progettazione - (B.4.7)	4%	1.738,12 €		
B.5.12	CNPAIA su economie di gara D.LL. - (B.4.8)	4%	0,00 €		
B.5.13	CNPAIA su economie di gara CSE - (B.4.9)	4%	0,00 €		
B.5.14	IVA su economie di gara lavori - (A.4)	22%	0,00 €		
B.5.15	IVA su economie di gara Progettazione - (B.4.7 + B.5.11)	22%	9.782,68 €		
B.5.16	IVA su economie di gara Direzione lavori - (B.4.8 + B.12)	22%	0,00 €		
B.5.16	IVA su economie di gara Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - (B.4.9 + B.13)	22%	0,00 €		
	Totale parziale (B)		1.298.831,72 €		
	TOTALE		5.000.000,00 €		



CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo cantierabile, approvato con decreto direttoriale sopra richiamato, contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'intervento in oggetto, è prioritario e urgente procedere al conferimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi degli artt. 114 del Codice e dell'art. 92 del D. Lgs. 09/04/2008, n° 81, rilevando come con apposita e distinta procedura si è provveduto all'individuazione della figura professionale chiamata alla direzione dei lavori;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'Ufficio, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di coordinamento della sicurezza in argomento, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario fare ricorso a professionalità esterne per il conferimento del predetto incarico, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere a un rapido avvio della ricostruzione pubblica per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di Campotosto;

DATO ATTO che l'USR Abruzzo dispone di un elenco di operatori economici dal quale attingere per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e/o attività connesse alla progettazione, istituito in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023;

RILEVATO che, nel suddetto elenco (sezione B per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 214.000,00), risulta iscritto il professionista ing. Massimo Marini, iscritto nell'Albo degli Ingegneri tenuto dall'Ordine competente per la Provincia di Teramo, con n° di iscrizione 508 – Sez. A dal 21/03/1991, con studio professionale in Corso De Michetti, n° 57, Teramo (TE) – 64100, P.IVA: 00795350677, professionista in possesso dei necessari requisiti tecnici, economici e professionali;

DATO ATTO che la figura professionale come sopra individuata, nella persona dell'ing. Massimo Marini, risulta iscritta altresì nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016 a decorrere dal 13/02/2017;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, che il professionista in discorso non è mai stato affidatario di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura da parte dell'Ufficio, per gli interventi ove lo stesso è individuato quale Soggetto Attuatore;

RITENUTO pertanto di poter conferire l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori relativi al rifacimento dei sottoservizi nel Comune di Campotosto all'ing. Massimo Marini, con studio professionale in Corso De Michetti, n° 57, Teramo (TE) – 64100, P.IVA: 00795350677, iscritto nell'Albo degli Ingegneri tenuto dall'Ordine competente per la Provincia di Teramo, con n° di iscrizione 508 – Sez. A dal 21/03/1991, e nell'elenco speciale dei professionisti, ex art. 34 del decreto-legge n°189/2016, dal 13/02/2017, in possesso di adeguato *curriculum vitae*;

DATO ATTO che, sulla scorta del quadro economico sopra riportato – definitivamente approvato – il valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni da affidare, in applicazione del DM 17/06/2016, ammonta nel suo complesso a **48.203,55 euro**, oltre IVA e Cassa previdenziale di riferimento come per legge;

RITENUTO di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n° 105 del 17/09/2020,



recante *“Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”*, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a **33.742,49 euro**, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale (INARCASSA) e IVA;

DATO ATTO che alla presente procedura, come a tutte quelle di ricostruzione dei danni del sisma 2016, derivando da una legge speciale – il Decreto Legge n° 189/2016 – non si applicano le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n°49 in materia di equo compenso, considerando peraltro che ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge da ultimo citata *“non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge”*;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *“individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento in discorso, anche alla luce delle considerazioni svolte;
- l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento di rifacimento dei sottoservizi in Comune di Campotosto - Capoluogo, da svolgersi secondi i dettami del Codice dei contratti e del decreto legislativo 09/04/2008, n° 81, e successive modificazioni, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale;
- si è proceduto alla individuazione diretta dell’operatore economico cui affidare l’incarico in applicazione dell’art. 10 dell’ordinanza speciale n° 13/2021;
- l’importo teorico di partenza pari a **48.203,55 €**, per corrispettivo e spese, oltre IVA e CAP, è stato decurtato di una percentuale del 30% come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente il dettato dell’Ordinanza n° 105/2020;
- le operazioni relative alla presente procedura si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO) ID: 4334135, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l’operatore economico in risposta alla Richiesta di offerta, ID 4334135, ha accettato la proposta per l’affidamento dell’appalto in argomento, offrendo un importo di € 33.742,49 euro, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è fissato sulla base del cronoprogramma progettuale, in 660 giorni naturali e consecutivi, salvo fatti imprevisti e imprevedibili;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 *“Principi e diritti digitali”* e 20 in tema di *“Principi in materia di trasparenza”*;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;



- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato II.12, parte V, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- gli artt. 114 e seguenti, relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l'allegato II. 14, recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81, e successive modificazioni;

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", Categoria: Servizi professionali di consulenza ingegneristica;
- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore stimato lordo dell'appalto ammonta a € **48.203,55** (quarantottomiladuecentotre/55), oltre IVA e oneri per la Cassa;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, in ragione dell'importo dell'affidamento – superiore alla soglia di cui all'art. 52 del Codice –, trova applicazione l'art. 91 dello stesso;

VISTO il DGUE contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successiva dichiarazione integrativa – assunta al prot. n. 0223116 in data 30/05/2024 –, rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) ed in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n° 33/2017, trasmesse a corredo dell'offerta;

DATO ATTO che l'Ufficio ha espletato le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti mediante l'accesso al FVOE, i cui certificati sono versati in atti, accertando pertanto il possesso dei medesimi in capo al professionista, in particolare in tale sede ci si limita a segnalare la regolarità degli adempimenti contributivi e di quelli fiscali;

CONSIDERATO che, dalla piana lettura del casellario giudiziale dell'operatore economico, è emersa una pronuncia penale resa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per concorso nei reati di cui all'art. 44 del d.p.r n° 380/2001, divenuta irrevocabile in data 09/01/2010, mentre dalla lettura del certificato del casellario tenuto dall'ANAC (annotazione Area B- che non comporta automatica esclusione dalle gare) è emersa un'iscrizione a carico del Marini, in data 30/01/2020, per inadempimento contrattuale relativo all'affidamento del "servizio di progettazione esecutiva e CSP" a causa del quale è stato disposto con provvedimento 01/04/2019 la "revoca del dispositivo di affidamento del servizio" predetto;

RILEVATO, quanto alla pronuncia per i reati indicati, che, sebbene ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) tali fatti illeciti potrebbero astrattamente costituire illecito professionale "tale da rendere dubbia la integrità o affidabilità" dell'offerente, rientrando detti reati nella elencazione tassativa di cui all'art. 98, comma 3, lett. h), n. 4, del Codice, è dato constatare sia che la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non è menzionata nell'art. 98, comma 6, lett. h) tra i mezzi di prova "adeguati in relazione al comma 3", sia che detta pronuncia del giudice penale è divenuta irrevocabile nell'anno 2010, pertanto la distanza temporale intercorrente tra detta data e l'anno in corso risulta superiore a quella indicata nell'art. 96, comma 10, lett. c) del Codice, pari a tre anni;

RITENUTO che l'analisi condotta circa l'elemento temporale per entrambi i profili di illecito appaia assorbente rispetto alla valutazione esplicita del carattere di gravità degli stessi, di cui all'art. 98, comma 4, del Codice,



considerando peraltro che ai sensi del successivo comma 8 il solo provvedimento di esclusione richiede una motivazione comprensiva di tutte le “condizioni di cui al comma 2” – cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 05/05/2020, sentenza n. 2850 –;

DATO ATTO che il professionista ha dichiarato di essere in possesso della laurea in ingegneria edile-architettura, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del decreto legislativo n°81/2008, di essere iscritto nell’Albo degli Ingegneri tenuto dall’Ordine degli ingegneri per la Provincia di Teramo, con n° di iscrizione 508 – Sez. A dal 21/03/1991, risulta iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 del decreto-legge n° 189/2016, e che i servizi analoghi dichiarati paiono soddisfacenti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell’operatore economico incaricando;

CONSTATATO che il professionista è munito di polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza n° 2023/03/2549571 con scadenza contrattuale fissata al 31/12/2025, e “prima scadenza” fissata al 31/12/2024, rilasciata dalla compagnia Società Reale Mutua di assicurazioni con un massimale pari a 1.000.000,00 euro;

LETTI gli artt. 50 del codice dei contratti, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e l’art. 10, comma 7, dell’ordinanza speciale n°13/2021 e l’art. 6, comma 6, dell’ordinanza speciale n°50/2023 – secondo cui è facoltà della stazione appaltante procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 3, stesso codice –;

LETTO l’art. 55, comma 2, del Codice dei contratti, in forza del quale i termini dilatori di cui all’art. 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, mediante lo strumento della RDO su MePA, dell’appalto relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi, in comune di Campotosto, e di approvare la seguente documentazione già accettata dal professionista individuato unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello formulazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- DGUE in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell’importo contrattuale;

CONSTATATO che il professionista incaricando ha depositato la garanzia definitiva prescritta, con nota del 30/05/2024, prot. n. 0223116, rilasciata da compagnia Società Reale Mutua di assicurazioni, Agenzia Teramo n. 719, con polizza contrassegnata dal n. 2024/50/2694694;

DATO ATTO che, in ragione dell’importo, il presente affidamento, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all’affidamento dell’appalto in oggetto sono quelle quantificate nel



seguinte quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese	48.203,55 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 14.461,06 €
Valore economico dell'appalto al netto della riduzione applicata dalla stazione appaltante	33.742,48 €
Contributo INARCASSA (4%)	1.349,69 €
Imponibile	35.092,17 €
IVA (22%)	7.720,27 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	42.812,44 €

DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: **B41B21006560001** e che il CIG è il seguente: **B195C291A9**;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni sia dell'Ordinanza speciale n° 13/2021, sia dell'Ordinanza Speciale n° 50/2023 sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte

- di affidare** l'incarico relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di rifacimento delle reti dei sottoservizi e completamento delle reti medesime, nel comune di Campotosto-Capoluogo al professionista ing. Massimo Marini, con studio professionale in Corso De Michetti, n° 57, Teramo (TE) - 64100, P.IVA: 00795350677, per un importo complessivo pari a € **33.742,48**, oltre agli oneri previdenziali e l'IVA;
- di dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto in deroga, ex art. 10, comma 1, lett. a), dell'O.S. n°13/2021, senza previa consultazione di più operatori economici, specificando che il professionista è abilitato su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali di consulenza ingegneristica", risulta iscritto nell'elenco degli operatori economici redatto dall'USR e approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023, nonché nell'elenco speciale ex art. 34 del



decreto-legge n° 189/2016;

3. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'O.C.S.R. n°105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM 17/06/2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. **di dare atto** che alla presente procedura, come a tutte quelle di ricostruzione e riparazione dei danni del sisma 2016, derivando da una legge speciale – il Decreto Legge n° 189/2016 – non si applicano le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n°49 in materia di equo compenso, considerando peraltro che ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge da ultimo citata “non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge”;
5. **di dare atto** che l'Ufficio ha svolto le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell'operatore economico dei prescritti requisiti, con esito positivo e che i relativi certificati sono versati in atti;
6. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 4334135 generato dallo stesso sistema MePA;
7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n°36/2023 2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di architettura conferiti dall'Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;
8. **di dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'O.S n. 13/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 1481 del 01/09/2021 e confermato con successivo Decreto n° 2116/11/2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'O.S. n. 50/2023 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 2380 dell'8/11/2023, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
 - il C.U.P. è il seguente: **B41B21006560001** e che il CIG è il seguente: **B195C291A9**;
9. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese	48.203,55 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 14.461,06 €
Valore economico dell'appalto al netto della riduzione applicata dalla stazione appaltante	33.742,48 €
Contributo INARCASSA (4%)	1.349,69 €
Imponibile	35.092,17 €
IVA (22%)	7.720,27 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	42.812,44 €

10. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'ordinanza speciale n° 13/2021 e nell'ordinanza speciale n°



50/2023 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n° 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

11. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013, oscurando le parole o le parti del testo in conformità alla normativa vigente.

Teramo, 17 giugno 2024

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
dott. Pierngiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)